

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 25 FEBBRAIO 2026

Il giorno 25 febbraio 2026, alle ore 11,00, si è riunita in video-conferenza, la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

- 1. Presentazione delle attività di verifica RGS riguardanti il Fondo di garanzia dei debiti commerciali degli enti territoriali*
- 2. Proposta di FAQ "Contabilizzazione quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto"*
- 3. Proposta di FAQ "Applicazione comma 660 della legge di bilancio 2026"*

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 25 febbraio 2026
MEF -RGS Presidente	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Maria Pia Monteduro	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Pier Paolo Trimarchi	assente
MEF -RGS	Sonia Caffù	
MEF -RGS	Ivana Rasi	
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Marco Carfagna	assente
MEF -RGS	Andrea Taddei	
PCM - Affari Regionali	Andreana Valente	assente
PCM - Affari Regionali	Maurizio Delfino	
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Fabio Passerini	
M. Interno	Andrea Intagliata	
M. Interno	Marcello Zottola	assente
M. Interno	Roberto Pacella	assente
M. Interno	Rosa Valentino	assente
Corte dei conti	Luigi Di Marco	

Corte dei conti	Elena Tomassini	assente
Istat	Francesca Tartamella	assente
Istat	Grazia Scacco	assente
Istat	Sara Cannavacciuolo	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	assente
Regione a statuto ordinario	Riccardo Natali	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	assente
UPI	Francesco Delfino	assente
UPI	Luisa Gottardi	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	
ANCI	Roberto Colangelo	
OIC	Marco Venuti	assente
CNDC	Marco Castellani	
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Andrea Ziruolo	
CNDC	Davide Di Russo	
ABI	Barbara Pelliccione	assente
ABI	Chiara Santarelli	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

Partecipa alla riunione la d.ssa Bruna Aramini, nuovo componente della Commissione Arconet designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che recepirà la designazione.

Salutati i partecipanti, il presidente comunica che la d.ssa Bruna Aramini è stata designata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome a sostituire la d.ssa Claudia Morich, quale componente della Commissione Arconet.

Nel dare il benvenuto alla d.ssa Aramini, a nome di tutta la Commissione, il Presidente precisa che il Decreto Ministeriale che recepirà la designazione sarà emanato appena possibile, anche per consentire il recepimento di eventuali ulteriori sostituzioni di componenti di altre Istituzioni rappresentate in seno alla Commissione.

La dott.ssa Bruna Aramini ringrazia a sua volta e si impegna ad una fattiva collaborazione.

In assenza di ulteriori comunicazioni il Presidente dà inizio alla riunione con l'esame del primo punto all'ordine del giorno:

1. Presentazione delle attività di verifica RGS riguardanti il Fondo di garanzia dei debiti commerciali degli enti territoriali

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno comunicando che le attività svolte dalla RGS per verificare l'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC) saranno presentate dalla d.ssa Di Domenico con l'utilizzo di slides che, a conclusione della riunione, saranno inviate a tutti i partecipanti.

Precisa, inoltre, che la presentazione riguarda:

- l'esito delle verifiche sulla corretta contabilizzazione del FGDC nel bilancio di previsione 2024-2026 degli enti territoriali, effettuate sulla base degli indicatori della Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) relativi all'esercizio 2023 e delle informazioni riguardanti l'accantonamento al FGDC nell'allegato a/1 al rendiconto 2024. Le verifiche hanno riguardato, in particolare, i comuni;
- l'esame delle risposte trasmesse dagli enti a seguito delle segnalazioni inviate dalla RGS;
- le prime iniziative adottate dalla Ragioneria generale dello Stato a seguito delle verifiche, al fine di favorire la corretta contabilizzazione del FGDC.

Al riguardo, il Presidente ricorda che l'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018, prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono tenuti a stanziare il FGDC nel bilancio di previsione in corso di gestione entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui verificano in PCC il ritardo dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente. Di conseguenza, l'accantonamento di bilancio al FGDC effettuato nel 2024 non può essere verificato esaminando i bilanci di previsione trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche prima del 28 febbraio 2024. Pertanto, le verifiche RGS sono state effettuate sulla base delle informazioni presenti nel rendiconto 2024, in particolare dell'allegato a/1.

La presentazione inizia richiamando la finalità del FGDC di contenere la capacità di spesa degli enti per favorire il rispetto dei tempi di pagamenti dei debiti commerciali e ridurre il debito residuo e precisando che le verifiche sono state effettuate considerando esclusivamente l'indicatore della PCC riguardante i tempi di pagamento nel 2023, e non anche l'indicatore del debito residuo.

Dall'analisi dell'indicatore sui ritardi medi di pagamento è emerso che, per l'esercizio 2023:

- 2.798 enti territoriali hanno registrato ritardi nei pagamenti e, di conseguenza, erano tenuti a stanziare il FGDC nel bilancio di previsione 2024-2026 (3 regioni, 12 province, 2 città metropolitane e 2.781 comuni);
- la maggior parte dei 2.781 comuni che non hanno rispettato i tempi di pagamento è costituita da enti di piccole o piccolissime dimensioni e concentrati geograficamente nel sud Italia e nelle isole.

Dall'analisi dei dati dell'allegato a/1 al rendiconto 2024 è emerso che solo meno della metà dei comuni tenuti all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali ha valorizzato la colonna c) dell'allegato a/1, che indica l'accantonamento al FGDC.

A tutti i comuni che non hanno valorizzato la colonna c), in quanto ritenuti inadempienti all'obbligo di accantonare il FGDC, è stata inviata una nota, tramite il canale BDAP, per segnalare l'inadempienza.

Dall'esame delle risposte ricevute, è emerso che diversi enti hanno dichiarato di avere effettuato l'accantonamento al FGDC e che le criticità riscontrate sono imputabili alla non corretta compilazione dell'allegato a/1, quale, ad esempio l'indicazione del FGDC nella sezione dell'Allegato a/1 dedicata agli "Altri fondi", l'utilizzo di un codice del piano dei conti non corretto o la valorizzazione del fondo nella colonna a) piuttosto che nella colonna c) dell'allegato a/1. Al riguardo, alcuni enti hanno segnalato che l'allegato a/1 non viene redatto in automatico dal sistema informativo, ma viene redatto con le indicazioni fornite dall'ente, con il conseguente rischio di errori di elaborazione.

Altri enti hanno risposto di non avere valorizzato la colonna c) dell'allegato a/1 al rendiconto 2024 in quanto:

- non hanno effettuato l'accantonamento al FGDC nel bilancio di previsione 2024, confermando in tal modo l'inadempienza segnalata;
- al 31.12.2024 i tempi di ritardo si erano azzerati, ritenendo, erroneamente, di non essere tenuti all'accantonamento nel bilancio di previsione 2024 richiesto invece sulla base dei tempi di ritardo al 31 dicembre 2023;
- hanno effettuato l'accantonamento in occasione del rendiconto della gestione 2024 e non attraverso una variazione del bilancio di previsione 2024 (tale modalità di accantonamento non determina una compressione della capacità di spesa nel corso dell'esercizio e non costituisce un corretto adempimento della disciplina del FGDC definita dall'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145 del 2018).

Sulla base dell'analisi delle cause d'inadempimento sono state adottate le seguenti prime iniziative:

- a) modifica della struttura dell'allegato a), che comprendeva il FGDC tra gli Altri accantonamenti, e determinava errori di compilazione dell'allegato a/1 che, invece, aveva una voce distinta per il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali;
- b) anticipo delle verifiche nella PCC riguardanti gli indicatori di ritardo dei pagamenti relativi all'esercizio 2025, per sensibilizzare gli enti ad effettuare l'accantonamento al FGDC nel bilancio di previsione 2026-2028, prima del termine del 28 febbraio 2026. In data 16 gennaio 2026, ai 2.162 Comuni che presentavano tempi di ritardo ponderato dei pagamenti positivi al 31.12.2025, è stata inviata una nota, sempre tramite il canale BDAP, con l'invito ad effettuare l'accantonamento, entro il 28 febbraio 2026. La segnalazione è stata trasmessa anche agli organi di controllo, al fine di coinvolgerli nelle verifiche.

Di seguito le slide utilizzate per la presentazione:

Le verifiche RGS sul Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (FGDC) dei comuni

25 febbraio 2026



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (FGDC): caratteristiche e quadro normativo

L'accantonamento al FGDC è una **misura di garanzia** voluta dal legislatore **con l'obiettivo di favorire il rispetto dei tempi di pagamento** dei debiti commerciali.

Configurandosi, infatti, come una temporanea **riduzione della capacità di spesa** (attraverso un accantonamento «non spendibile»), si prevede che la liquidità degli enti territoriali conseguentemente disponibile venga finalizzata ai **pagamenti** delle proprie obbligazioni commerciali e alla **riduzione dell'ammontare del debito residuo**.

Gli indicatori di riferimento

La misura di garanzia del FGDC è legata alla verifica di **due indicatori**:

- a) **il valore del debito commerciale residuo**, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, per il quale deve risultare una riduzione di almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- b) **l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (di norma 30 giorni).

Le regole dell'accantonamento al FGDC

Gli enti territoriali accantonano il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali

1) NEL BILANCIO DI PREVISIONE:

Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli enti che non hanno rispettato i tempi di pagamento nell'esercizio precedente, sono tenuti a stanziare nella parte corrente del bilancio di previsione, il fondo di garanzia dei debiti commerciali. Il fondo è accantonato anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio.

Sul Fondo di garanzia debiti commerciali non è possibile disporre impegni e pagamenti.

2) NEL RENDICONTO:

Alla fine esercizio, lo stanziamento annuale confluisce **nella quota accantonata del risultato di amministrazione**, e si aggiunge ai FGDC degli esercizi precedenti.

Se alla data di approvazione del rendiconto l'ente ha rispettato i tempi di pagamento, il FGDC complessivamente accantonato nel risultato di amministrazione si libera (sia l'accantonamento nel bilancio di previsione cui l'ente era tenuto per il mancato rispetto dei tempi di pagamento nell'esercizio precedente, sia le quote del FGDC confluite nel risultato di amministrazione negli esercizi precedenti).

Verifiche RGS sul FGDC 2024



Esame **indicatori PCC** – indicatore di ritardo dei pagamenti al 31.12.2023



Esame **rendiconti 2024** –allegato a/1



Invio segnalazioni ai comuni inadempienti



Analisi **risposte degli enti**



Prime **iniziative assunte**

1) Esame indicatori PCC – indicatore di ritardo dei pagamenti al 31.12.2023

A settembre 2025, sono state avviate le verifiche del FGDC stanziato nel bilancio di previsione 2024 per effetto dei ritardi di pagamenti registrati nel 2023, tramite la Piattaforma Certificazione Crediti (PCC). E' stato considerato solo l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31.12.2023, e non la riduzione dello stock di debito.

Gli Enti territoriali che presentavano tempi positivi (≥ 1 giorni) di ritardo ponderato nei pagamenti, tenuti a stanziare il FGDC nel bilancio 2024, **sono 2.798**, rappresentati nella tabella seguente, suddivisi per tipologia Ente e distribuzione territoriale.

Regioni e Province Autonome	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	-	-	3	3
Province	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	-	3	9	12
Città metropolitane	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	-	-	2	2
Comuni	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	659	395	1.727	2.781

Dati PCC (aggiornati all'8 settembre 2025)

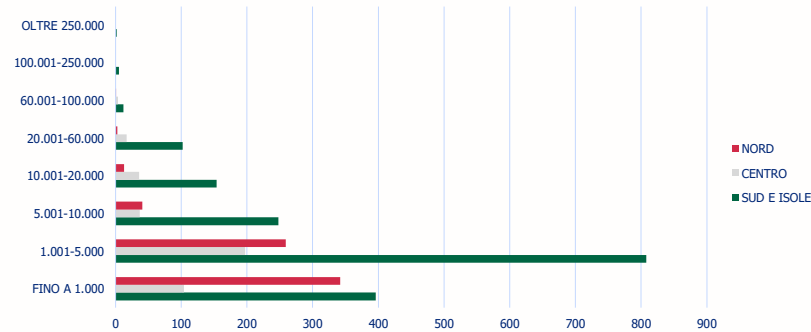
Il seguito dell'analisi è focalizzata sui Comuni



7

Esame indicatori PCC – indicatore di ritardo dei pagamenti al 31.12.2023

Di seguito è rappresentata la distribuzione dei Comuni tenuti all'accantonamento, suddivisa per classi demografiche.



Dati PCC (aggiornati all'8 settembre 2025)



8

2) Esame rendiconti 2024 – allegato a/1

Individuati i Comuni interessati dall'applicazione della misura di garanzia, le verifiche hanno riguardato l'allegato a/1 del Rendiconto 2024 inviato alla BDAP.
Nella colonna c) dell'allegato a/1 al rendiconto 2024 deve essere valorizzato l'accantonamento al FGDC effettuato nel bilancio di previsione 2024 dagli enti non rispettosi degli indicatori di pagamento nel 2023.

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo di garanzia debiti commerciali						0 0
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0	0	0	0	0



9

Enti adempienti all'obbligo del FGDC

La verifica dell'allegato a/1 è stata effettuata su 2.630 comuni (rispetto ai 2.781 Comuni con ritardi dei pagamenti) che, alla data del 17 ottobre 2025, hanno trasmesso il rendiconto 2024 alla BDAP.

I Comuni con l'accantonamento al FGDC valorizzato nella colonna c) dell'allegato a/1, e quindi ritenuti adempienti all'obbligo di accantonare il FGDC, sono 1.356 (il 48,8%).

Di seguito, la distribuzione territoriale e per classi demografiche degli enti adempienti.

dati BDAP (aggiornati al 17 ottobre 2025):

Comuni con indicatore ≥1	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale					
	648	391	1.591	2.630					
Comuni con colonna c) valorizzata	256	183	917	1.356					
Comuni con indicatore ≥1	<1.000	1.001-5.000	5.001-10.000	10.001-20.000	20.001-60.000	60.001-100.000	100.001-250.000	>250.000	Totale
	814	1.205	302	181	105	16	5	2	2.630
Comuni con colonna c) valorizzata	366	625	174	110	63	14	2	2	1.356



10

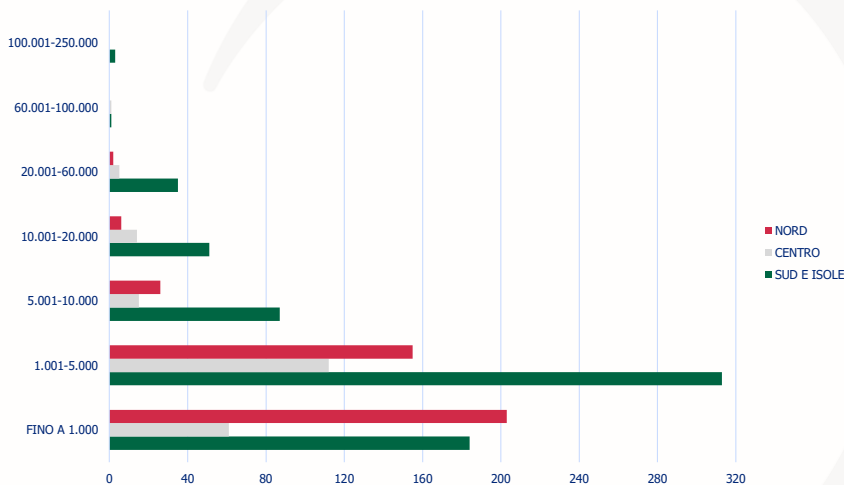
3) Invio segnalazioni ai Comuni inadempienti

Ad ottobre 2025, a **tutti i 1274 comuni** che non hanno valorizzato la colonna c) dell'allegato a/1, e quindi ritenuti inadempienti all'obbligo di accantonare il FGDC, **è stata inviata una nota, tramite il canale BDAP.**

Hanno ricevuto **la segnalazione di inadempienza** anche gli enti che non hanno valorizzato la colonna c), con importi con il segno positivo o negativo nella colonna d), relativa ai movimenti fatti in sede di rendiconto.

La nota è stata indirizzata, per il tramite degli enti, **anche ai rispettivi Organi di revisione.**

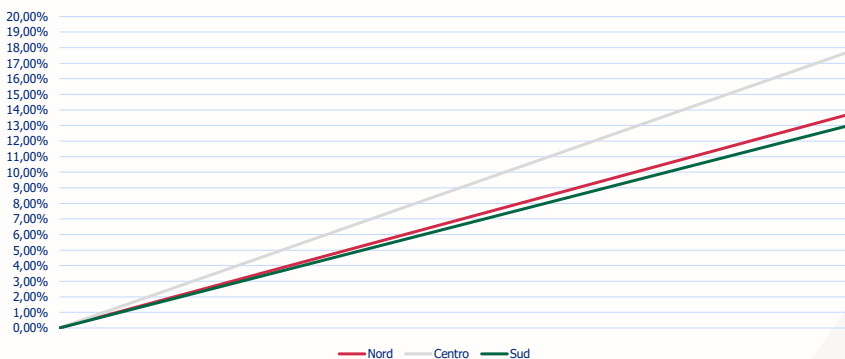
Segnalazioni inviate – distribuzione per fasce di popolazione e zone geografiche



4) Analisi delle risposte degli enti

Rispetto alle 1.274 comunicazioni, è pervenuto un riscontro solo da n. 179 Enti, con una percentuale di risposta del 14,1% circa.

Come mostrato dal grafico, la percentuale di riscontri sul totale delle comunicazioni inviate è maggiore per i Comuni del Centro, pari a 17,8%, mentre si attesta sul 13,8% per i Comuni dell'Area Nord e sul 13,1% per i Comuni dell'Area Sud-Isole.



Risposte degli Enti: errori di compilazione

errore di compilazione allegato a/1

- accantonamento riportato nella colonna a) dedicata invece alle risorse accantonate all'01.01.2023
- accantonamento riportato nella sezione Altri fondi dell'Allegato a/1

errore di codificazione del Fondo

- accantonamento stanziato sul codice U.1.10.01.99.999 «Altri fondi n.a.c.» del Piano dei Conti, invece del codice U.1.10.01.06.001 «Fondo di garanzia debiti commerciali»

Risposte degli Enti: FGDC non stanziato in bilancio

l'Ente non ha effettuato l'accantonamento nel BP 2024

- L'ente ha segnalato di non avere indicato nel RND 2024 l'accantonamento effettuato nel bilancio di previsione 2024, in quanto al 31.12.2024 i tempi di ritardo si sono azzerati, per cui non era tenuto ad accantonare
- l'Ente riferisce sui tempi di ritardo al 31.12.2024 e non al 31.12.2023

l'Ente ha confermato di non aver accantonato

- non è stata effettuata la variazione di Bilancio sul Bilancio di previsione 2024, entro il 28 febbraio 2024

accantonamento effettuato solo in sede di Rendiconto

- accantonamento riportato nella **colonna d)** dedicata alle variazioni effettuate in sede di Rendiconto



5) Prime iniziative assunte: modifica allegato A

Modifica della struttura dell'allegato a), che comprendeva il FGDC tra gli Altri accantonamenti, e determinava errori di compilazione dell'allegato a/1 che, invece, aveva una voce distinta per il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali.

Allegato a) Risultato di amministrazione			Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate					
			ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)					
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			Capitolo di spesa	Risorse accantonate al 1/1/ N°	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)	Risorse accantonate stanziolate nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	
		GESTIONE	Fondo di garanzia debiti commerciali					
		TOTALE					0 0	
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:			Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	0	0	0
Parte accantonata ⁽³⁾			Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					0 0
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾								0 0
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0	0	0	0	0
Fondo anticipazioni liquidità			Altri accantonamenti ⁽⁶⁾					0 0
Fondo perdite società partecipate								0 0
Fondo contenzioso								0 0
Altri accantonamenti								0 0
	Totale parte accantonata (B)	0,00	Totale Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
			Totale	0	0	0	0	0



Prime iniziative assunte: modifica Allegato A

Tale discrasia è stata risolta con l’aggiornamento degli Schemi di Bilancio **a decorrere dall’anno 2025**, con DM 11 febbraio 2025 con il quale l’allegato A è stato così modificato:

Allegato a) Risultato di amministrazione			Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)				
			Capitale di spesa	Risorse accantonate al 1/1/ N°	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	GESTIONE	TOTALE	Fondo di garanzia debiti commerciali				0
							0
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:			Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	0	0
Parte accantonata ⁽³⁾			Fondo obiettivi di finanza pubblica				0
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾							0
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica	0	0	0	0
Fondo anticipazioni liquidità			Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)				0
Fondo perdite società partecipate							0
Fondo contenzioso			Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0	0	0	0
Fondo di garanzia debiti commerciali			Altri accantonamenti ⁽⁶⁾				0
Fondo obiettivi di finanza pubblica							0
Altri accantonamenti			Totale Altri accantonamenti	0	0	0	0
	Totale parte accantonata (B)	0,00	Totale	0	0	0	0

Prime iniziative assunte: attività di sensibilizzazione 2026

Le verifiche effettuate relativamente al 2024 sono state attuate **ex post – sulla base dei dati del rendiconto 2024** sulla base degli indicatori al 31.12.2023, a gestione contabile chiusa.

Al fine di sensibilizzare gli Enti sul rispetto della normativa in materia di Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali e favorire comportamenti contabili in *compliance* con le norme, **la verifica degli indicatori di ritardo dei pagamenti relativi all’esercizio 2025 è stata anticipata a gennaio 2026**, per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.

I dati della PCC al 31.12.2025 e confronto con gli indicatori al 31.12.2023

Gli Enti che, nel 2025, hanno registrato tempi positivi (≥ 1 giorni) di ritardo ponderato nei pagamenti sono rappresentati nelle tabelle seguenti, suddivisi per tipologia Ente e distribuzione territoriale, con il confronto con la situazione al 31.12.2023.

Dati PCC al 31.12.2025 (agg. al 16 gennaio 2026)

Regioni e Province Autonome	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	-	-	2	2
Province	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	-	1	5	6
Città metropolitane	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	-	-	1	1
Comuni	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	390	285	1.487	2.162

Dati PCC al 31.12.2023

Regioni e Province Autonome	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	-	-	3	3
Province	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	-	3	9	12
Città metropolitane	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	-	-	2	2
Comuni	Nord	Centro	Sud e Isole	Totale
	659	395	1.727	2.781

Invio nota 2026 ai Comuni

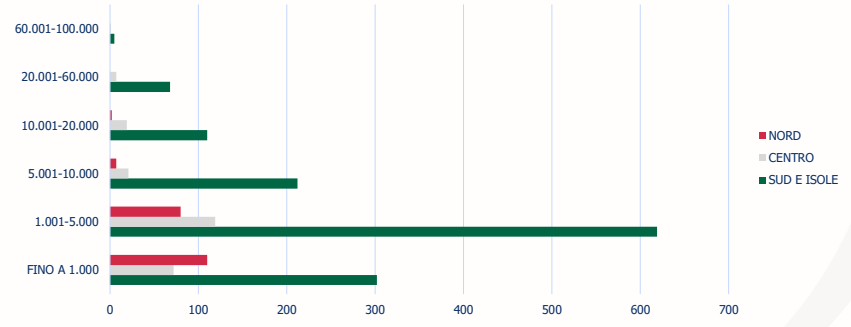
Ai 2.162 Comuni che, alla data del 16.01.2026, presentavano tempi di ritardo ponderato dei pagamenti positivi al 31.12.2025, è stata inviata una nota tramite il canale BDAP, con l’invito ad effettuare l'accantonamento previsto dalla norma al Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, al Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026, entro il 28 febbraio 2026.

Nel mese di gennaio, gli indicatori della PCC sono ancora provvisori, in quanto, fino al 28 febbraio, gli enti possono ancora lavorare sui dati dell’esercizio precedente.

La segnalazione RGS va quindi interpretata anche come invito ad effettuare le eventuali attività di manutenzione delle informazioni presenti sulla PCC, con riferimento ai documenti contabili relativi al 2025, che possono avere impatto sul valore dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

Da un primo confronto con la situazione al 31.12.2023, emerge una diminuzione nel totale dei Comuni che presentano tempi di ritardo positivi, pari a circa il 22%.
Gli Enti che presentavano tempi di ritardo positivi sia al 31.12.2023 sia al 31.12.2025 sono 1.754, distribuiti come da tabelle e grafico di seguito riportati.

Comuni	<1.000	1.001-5.000	5.001-10.000	10.001-20.000	20.001-60.000	60.001-100.000	100.001-250.000	>250.000	Totale
	484	818	240	131	75	6	-	-	1.754



A conclusione della presentazione il Presidente segnala che l'attenzione nei confronti dei ritardi di pagamento deve proseguire anche se, grazie anche al miglioramento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, nel 2024 sono stati conseguiti gli obiettivi della Riforma 1.11 del PNRR.

A tal fine, il Presidente si rivolge al rappresentante dell'Assosoftware per chiedere di verificare, presso le aziende consociate, se è possibile che l'allegato a/1 al rendiconto sia elaborato con modalità non automatiche.

Si rivolge poi ai rappresentanti del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili richiamando il comma 872, dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, che attribuisce all'organo di revisione il controllo delle misure individuate per il rispetto dei tempi di pagamento e, pertanto, anche dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Infine, invita tutti i componenti della Commissione Arconet a formulare proposte per favorire la corretta applicazione della disciplina del FGDC.

Al riguardo, segnala che la Ragioneria generale dello Stato sta valutando la possibilità di introdurre l'obbligo di inviare alla BDAP anche i bilanci di previsione assestati, che consentirebbero di verificare tempestivamente gli accantonamenti al Fondo di garanzia debiti commerciali, senza dover attendere la trasmissione del rendiconto della gestione.

A seguito degli interventi dei componenti della Commissione Arconet di ringraziamento e apprezzamento della presentazione, il Presidente invita a proseguire i lavori odierni con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Proposta di FAQ “Contabilizzazione quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto”

Il Presidente avvia l'esame della proposta di FAQ riguardante la modalità di contabilizzazione delle quote liberate del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto, in applicazione dell'articolo 187, comma 2, del TUEL e dell'articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, che prevedono la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La proposta di FAQ trasmessa ai componenti della Commissione Arconet prevede che, nell'allegato a/1 del rendiconto dell'anno in cui si libera la quota, sia indicato:

-nella sezione dedicata al FCDE, l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre, valorizzato secondo le specifiche indicazioni riguardanti il FCDE del paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione (all. 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011). In particolare, l'eventuale importo negativo iscritto nella colonna d) della riga riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, rappresenta la quota svincolata che, ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del TUEL, può essere impiegata per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (l'esercizio X+1).

- nelle colonne d) ed e) della sezione “altri accantonamenti”, con il segno positivo, la quota liberata del FCDE che si intende utilizzare per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione in corso gestione. In tal modo, l'importo liberato in sede di rendiconto viene accantonato nel risultato di amministrazione, in attesa di una delibera di variazione del bilancio di previsione che ne autorizza

l'utilizzo per finanziare il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Ai sensi di quanto previsto dall'art.187, comma 2, del TUEL e dall'articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, se non utilizzata nel corso dell'esercizio X+1, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell'esercizio X deve essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio X+1.

Intervengono i rappresentanti di ANCI e delle regioni per segnalare la possibilità di rappresentare l'utilizzo della quota del FCDE liberata in sede di rendiconto senza effettuare l'accantonamento nella sezione "altri accantonamenti" dell'allegato a/1. Tale modalità di rappresentazione comporta che:

- l'importo della quota liberata del FCDE confluisce nella lettera E del risultato di amministrazione dell'esercizio X;
- dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio X, ma entro il termine dell'esercizio X+1, l'ente può applicare al bilancio di previsione la quota dell'avanzo libero formatasi a valere del FCDE liberato, per destinarla al finanziamento del FCDE stanziato in bilancio;
- non si determinano effetti sull'equilibrio complessivo di bilancio, che comprende gli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (D/3 per le regioni e le province autonome e W/3 per gli enti locali).

Il Presidente ringrazia per la proposta alternativa, osservando, tuttavia, che presenta due inconvenienti:

- 1) non dà evidenza contabile dell'intenzione di utilizzare la quota liberata per finanziare il FCDE, anche ai fini del rispetto del principio contabile generale della chiarezza e delle verifiche degli organi di controllo;
- 2) è una modalità di utilizzo preclusa per gli enti in disavanzo, in quanto la riduzione del disavanzo di amministrazione, a seguito della quota del FCDE confluita nel risultato di amministrazione, consente agli enti un minore ripiano del disavanzo di amministrazione e rappresenta un utilizzo della quota liberata del FCDE, che non può essere duplicato.

Interviene il rappresentante della Corte dei conti per invitare a riflettere se la giusta sede in cui rappresentare gli impieghi dell'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata" in occasione dell'approvazione del rendiconto, sia rappresentata dal medesimo rendiconto oggetto di approvazione.

Ciò anche in considerazione della possibile approvazione dello stesso, in caso di esercizio provvisorio, prima del bilancio dell'esercizio X+1 e del fatto che gli artt. 187, comma 2, del TUEL e 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, prevedono una mera "facoltà" di impiego della quota svincolata ai fini ivi indicati.

Interviene, infine, il dr. Beltrami, rappresentante ANCI, per segnalare che, la proposta di FAQ deve essere valutata non solo con riguardo alla modalità di rappresentazione contabile, ma anche con riferimento alla destinazione della quota del FCDE liberata in sede di rendiconto.

Infatti, nella proposta di FAQ, la quota liberata del FCDE è destinata ad incrementare l'accantonamento al FCDE stanziato in bilancio, mentre l'art.187, comma 2, del TUEL e l'articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011 prevedono che tale quota sia utilizzata per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (esercizio X+1). In altre parole, secondo il rappresentante ANCI, la normativa richiamata consente agli enti, non solo di incrementare l'accantonamento in caso di necessità per renderlo congruo, ma anche di sostituire il finanziamento del fondo.

Con riferimento all'invito del rappresentante della Corte dei conti, il Presidente osserva che:

- nella proposta di FAQ, nell'allegato a/1 al rendiconto è rappresentato l'accantonamento di risorse del FCDE che è possibile liberare;
- in entrambe le ipotesi di rappresentazione presentate nel corso della riunione, è la delibera di variazione del bilancio di previsione in corso di gestione che dispone l'impiego della quota liberata del FCDE e accantonata in sede di rendiconto.

In particolare:

- nella proposta di FAQ, la variazione di bilancio autorizza l'utilizzo, in tutto o in parte, della quota liberata del FCDE accantonata nella sezione "altri accantonamenti" per finanziare il FCDE stanziato in bilancio;
- nella proposta dei rappresentanti degli enti, la variazione di bilancio autorizza l'utilizzo della quota parte del risultato di amministrazione di lettera E, per un importo pari o inferiore a quello della quota liberata. Tale forma di utilizzo della lettera E, rappresenterebbe una deroga implicita alla disciplina dell'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione definita dall'articolo 42

Con riferimento alla segnalazione del rappresentante ANCI, il Presidente osserva che secondo l'interpretazione proposta, sono possibili due modalità alternative di utilizzo della quota liberata accantonata (o confluita nel risultato di amministrazione):

- a) con una variazione di bilancio che autorizza l'utilizzo della quota liberata per finanziare, in spesa, l'incremento dello stanziamento del FCDE, seguita da una successiva variazione di bilancio che riduce il FCDE stanziato in bilancio per consentire l'incremento di altre spese o la riduzione di entrate correnti;
- b) con una variazione di bilancio che autorizza direttamente l'utilizzo della quota liberata per consentire l'incremento di altre spese o la riduzione di entrate correnti.

La seconda alternativa, da preferire per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, evidenzia, come, in entrambi i casi, la quota liberata del FCDE, finanzia, di fatto, maggiori spese o minori entrate, e non il FCDE, come previsto dall'art.187, comma 2, del TUEL e dall'articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011.

È evidente il rischio che tale interpretazione sia valutata come una non corretta applicazione delle norme che disciplinano l'utilizzo della quota del FCDE svincolata in sede di rendiconto e l'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione.

Al termine del dibattito, la Commissione decide di rinviare la definizione finale della FAQ alle prossime riunioni. Il Presidente invita i componenti della Commissione a valutare le proposte alternative di rappresentazione e utilizzo della quota del FCDE liberato in sede di rendiconto sulla base di esempi.

Finito l'esame del secondo punto all'ordine del giorno che viene rinviato alla prossima riunione i lavori proseguono con la presentazione del terso punto all'ordine del giorno:

2. Proposta di FAQ "Applicazione comma 660 della legge di bilancio 2026".

Il Presidente presenta la proposta di FAQ, da pubblicare sul sito ARCONET della Ragioneria generale dello Stato, riguardante l'applicazione del comma 660 della legge di bilancio 2026 che ha integrato il paragrafo 5.4.9 dell'allegato 472 al d.lgs. n. 118 del 2011, per disciplinare la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate anche per i contratti sottosoglia.

La FAQ è necessaria per risolvere il dubbio interpretativo determinato dall'espressione "sottosoglia", generalmente utilizzata con riferimento alla soglia di rilevanza comunitaria.

Considerato che, alla data della riunione in corso, è stata pubblicata la delibera della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, n. 12/2026/PAR che risponde alla stessa domanda della FAQ in esame, la Commissione approva all'unanimità la proposta di rispondere alla FAQ rinviando espressamente alla deliberazione della Corte dei conti sopra richiamata.

Di seguito la FAQ che sarà tempestivamente pubblicata sul sito ARCONET nella sezione FAQ – ARMONIZZAZIONE - della Ragioneria generale dello Stato con il numero 57.

Domanda n. 57:

Il comma 660 della legge di bilancio 2026 prevede che *“Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:*

«Fermo restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».”.

A quali operazioni si applicano i nuovi capoversi inseriti nel paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118?

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che i capoversi del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si applicano ai contratti di importo inferiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sottosoglia. Al riguardo, si richiama la deliberazione n. 12/2026/PAR della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

A fine lavori, la Commissione conferma che la prossima riunione della Commissione ARCONET sarà convocata, in videoconferenza, per il giorno 25 marzo 2026 e concorda che la successiva riunione sarà organizzata in data 29 aprile 2026.

La riunione termina alle ore 13,20.